

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 10/2010

21 luglio 2010(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

L'INPS CONFERMA L'OBBLIGO DEL DATORE DI ANTICIPARE LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. L'EROGAZIONE DIRETTA DELL'ISTITUTO, INVECE, AVVIENE SOLO NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE.

MESSAGGIO INPS N .18529 DEL 13 LUGLIO 2010

Conosciamo tutti l'obbligo del datore di lavoro di anticipare, *quale adiectus solutionis causa*, le prestazioni gestite dall'INPS per, poi, conguagliarle con le somme (id: contributi) a credito dell'Istituto.

Si tratta, come vi è noto, del ruolo assunto dal datore di lavoro, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, di "***mandatario ex lege***" e, quindi, obbligato all'adempimento in forza di legge.

Anche le prestazioni assistenziali, gestite ed erogate dall'INPS, rientrano fra quelle oggetto di anticipazione **obbligatoria** da parte del datore di lavoro.

Non vi è, pertanto, possibilità di pagamento diretto ad opera dell'Istituto al lavoratore avente diritto se non nei casi espressamente disciplinati dalle legge.

Concetto antico che, tuttavia, è stato recentemente ribadito dall'INPS con il messaggio in informativa.

L'Istituto, sulla scorta dell'analogo contenuto della risposta ad Interpello N. 9/2010 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, ha sancito che non sono soggette a pagamento diretto le prestazioni economiche assistenziali quali malattia, permessi di cui alla legge 104/92, maternità.

E', invece, previsto il pagamento diretto solo nei casi previsti **dalla legge 29/2/1980 n. 33** vale a dire per il ***personale domestico, lavoratori agricoli, lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di CIG, i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.***

ANCHE I PICCOLI ARTIGIANI PRIVI DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SONO ESCLUSI DALL'IRAP.

CORTE DI CASSAZIONE N. 15219 DEL 24 GIUGNO 2010

Non c'è pace per l'IRAP, la "tassa più odiata dagli Italiani". E' stata sottoposta, infatti, al numeroso vaglio di tutti gli organi giurisdizionali sulla scorta del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. **156 del 21 maggio 2001** secondo il quale ***l'autonoma organizzazione è presupposto per l'assoggettamento al tributo***. Ciò ha consentito l'ampliamento della platea dei soggetti esclusi dal pagamento dell'imposta in quanto carenti di quel fondamentale requisito. E così sono stati **esclusi prima i piccoli professionisti, poi i promotori finanziari (cfr. sentenze della S.C. n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009)**. Addirittura, l'Agenzia delle Entrate, superando la propria posizione di chiusura rispetto a tali esclusioni, ha recepito i principi delle sentenze di cui sopra **e con circolare n. 28/E del 28 Maggio 2010 ha esteso l'esclusione dall'IRAP anche a quelle attività produttive di reddito d'impresa dove ben può essere assente il requisito dell'autonoma organizzazione ancorchè limitata alle sole attività ausiliarie dell'impresa comprese nell'art. 2195 c.c.**

Su questa stessa scia si pone la Corte di Cassazione, **con la sentenza n. 15249 depositata il 24/06/2010**, che ha ulteriormente allargato la platea degli esclusi dall'imposta affermando l'ulteriore principio che ***non è soggetto all'IRAP il piccolo***

imprenditore che non si avvale in modo stabile di lavoro altrui e svolge la propria attività con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali.

Ecco l'interessante motivazione della S.C.: *"Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) **sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;** b) **impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. I principi, poiché e' identica la questione, sono estensibili ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa."***

Di fronte a queste continue pronunce di esclusione dall'imposta il contribuente interessato non può che tenere tre possibili comportamenti:

1. Presentazione della dichiarazione IRAP, versamento della relativa imposta e successiva istanza di rimborso. Comportamento più prudente;
2. Presentazione della dichiarazione IRAP senza la liquidazione della relativa imposta (ovvero liquidando l'imposta ma non versandola materialmente), naturalmente un simile comportamento determina l'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta contro cui l'unico rimedio esperibile sarà poi il ricorso tributario;
3. Omissione della dichiarazione IRAP, cioè non compilazione della dichiarazione. Questa soluzione è senza dubbio la più onerosa in quanto in caso di accertata debenza dell'imposta le sanzioni previste vanno dal 120% al 240% dell'imposta. L'onere della prova è però in capo all'amministrazione finanziaria che dovrà motivare l'avviso d'accertamento.

E con questo ultimo suggerimento speriamo di avervi fatto cosa gradita.

NESSUNA INCOMPATIBILITA' FRA PROSECUZIONE VOLONTARIA E PERCEZIONE DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO. IL PERIODO DI GODIMENTO DELL'INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALE SONO ASSIMILATI A CONTRIBUTI FIGURATIVI E, QUINDI UTILI PER LA PENSIONE.

CIRCOLARE INPS N. 91 DEL 9 LUGLIO 2010

Importante chiarimento dell'INPS in tema di fruizione di voucher/buoni lavoro quale corrispettivo per le prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio che il Decreto Legislativo 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, ha disciplinato negli artt. 70/74.

La circolare in informativa, infatti, chiarisce che tali prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, con correlata percezione di voucher, **non sono incompatibili** se rese in un periodo in cui già si versa una contribuzione volontaria.

Era importante tale precisazione in quanto l'art. 6, comma 2 del D.L.gvo 30 aprile 1997 n. 184 dispone che non possa esserci la prosecuzione volontaria **per contestuali** periodi di previdenza obbligatoria. L'INPS ha ritenuto l'inesistenza di incompatibilità proprio a causa della natura occasionale ed accessoria di tali prestazioni.

E, sempre in tema, la stessa circolare ha, invece, sancito l'incompatibilità fra versamento contributivo in regime di prosecuzione volontaria e periodo di godimento dell'indennizzo per cessazione di attività commerciale il quale, giusta precisazione contenuta al punto 5.4 della circolare INPS n. 20 del 21 gennaio 2002, già da luogo a contribuzione figurativa per cui **ne bis in idem**.

DAL 1° GENNAIO 2011 PER I CREDITI INPS CI SARA' UN AVVISO DI DEBITO AL CONTRIBUENTE AVENTE EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO SE NON ONORATO ENTRO I 60 GIORNI. LO STABILISCE IL MAXIEMENDAMENTO ALLA MANOVRA CORRETTIVA D.L. 78/2010.

Altra novità importante della manovra correttiva ai conti pubblici (c.d. Manovra salva euro) di cui al decreto legge 78/2010, già approvato dal Senato con voto di fiducia, riguarda la scomparsa, dal 1/1/2011, del ruolo di pagamento per quanto attiene, in generale, le somme dovute all'INPS.

Sarà sostituito da un "**avviso di debito**" avente **efficacia esecutiva** se non onorato nel termine di 60 gg.

E', comunque, ancora presto per esprimere un giudizio se prima l'Istituto interessato non avrà emanato le prime disposizioni. Ci limitiamo, al momento, ad augurarci che tale avviso di debito abbia le caratteristiche della **certezza, liquidità ed esigibilità**.

COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO CON MODELLO UNIFICATO. IN PARTICOLARE PER I CASI DI CESSIONE E FITTO D'AZIENDA OCCORRE UTILIZZARE IL MODELLO "UNIFICATO VARDATORI".

MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE- NOTA N. 8371 DEL 21 DICEMBRE 2007.

Più di un collega, al termine dell'ultimo Convegno del 15/7 u.s., ci ha chiesto, in particolare, della modulistica UNILAV da utilizzare per comunicare al Centro per l'Impiego, in via telematica, i passaggi in caso di variazione della ragione sociale, trasferimento e fitto. Vogliamo ricordare, a beneficio di tutti, la copiosa ed esaustiva **nota- circolare del Ministero del Lavoro n. 8371 del 21 Dicembre 2007**.

Relativamente alle ipotesi specifiche di "trasferimento d'azienda" o cessione ramo d'azienda ed altre fattispecie simili nelle quali avviene un passaggio di personale dipendente da un datore all'altro (ricordiamo che l'azienda è composta da beni strumentali e lavoratori), occorre adoperare il Modello "Unificato Vardatori" **da parte del datore di lavoro subentrante entro il termine di 5 giorni**.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, GIUSEPPE CAPPIELLO